

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7800</b>	18 marzo 2020	TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## Modifica della Legge cantonale sull'energia

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre una modifica alla Legge cantonale sull'energia (Len, RL 740.100)

### CONSIDERAZIONI GENERALI

La presente modifica di legge, intesa ad inserire una disposizione generale nella Len, mira a semplificare la procedura di rilascio di incentivi e a diminuire in maniera sensibile l'utilizzo di documenti cartacei. Parallelamente si snellisce anche il testo eliminando modifiche di un'altra legge nel frattempo abrogata.

Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente aumento di programmi di incentivazione nel settore della politica energetica, promossi da iniziative o direttamente da Confederazione, Cantone e Comuni, volti sia a sfruttare il potenziale nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, tramite la riduzione del consumo di energia, l'aumento della quota di energie rinnovabili, il potenziamento delle reti elettriche e lo sviluppo della ricerca in campo energetico, sia a promuovere una mobilità sostenibile.

Con il Decreto legislativo del 17 marzo 2011 è stato dato il via ad un programma promozionale in ambito energetico per il periodo 2011-2020, per il quale è stato stanziato un credito quadro volto a incentivare l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento. Dall'inizio del programma promozionale sono state inoltrate all'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER) della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio 6'059 richieste di incentivo (stato al 31.12.2019), di cui oltre 3'000 da ricondurre unicamente agli ultimi 3 anni.

A questi si aggiunge il Fondo per le energie rinnovabili, attivo dall'aprile 2014 e disciplinato da uno specifico Regolamento (RFER, RL 741.260), che permette di finanziare la realizzazione di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, piccole centrali idroelettriche, eolico, geotermia di profondità, biomassa), così come progetti di ricerca e modelli di consulenza prioritariamente nel settore dell'energia elettrica e provvedimenti comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

Dall'inizio dell'attività del FER sono state inoltrate al Cantone – segnatamente all'Ufficio dell'energia (UEn) del Dipartimento finanze e economia – 4'063 richieste per l'ottenimento di incentivi (stato al 31.12.2019). Mediamente, ogni anno, arrivano 600-700 nuove richieste e all'incirca lo stesso numero di annunci di messa in esercizio.

Nel corso del 2019, grazie al Decreto legislativo del 13 marzo 2019 seguito dal Decreto esecutivo del 19 giugno 2019, è iniziato il programma promozionale volto a incentivare l'acquisto di automobili totalmente elettriche e l'installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso i datori di lavoro. Dall'entrata in vigore del decreto esecutivo l'UACER ha ricevuto in totale 330 richieste di incentivo (stato al 31.12.2019), che potrebbero dunque raggiungere circa le 600 richieste l'anno.

Entrambi gli uffici UACER e UEn si trovano pertanto anche confrontati con problemi di spazio per l'archiviazione. Inoltre, da parte dell'utenza sono altresì giunte richieste volte alla semplificazione della procedura per l'ottenimento degli incentivi.

A questo proposito si rileva che attualmente non esiste una specifica base legale nella Len che definisca la trasmissione, conservazione e la distruzione degli incarti, benché l'introduzione della procedura digitalizzata s'inserisca nella tendenza che vede l'amministrazione pubblica a diffondere viepiù il cosiddetto *e-government*, conseguenza dello sviluppo tecnologico in atto.

La Confederazione ha ad esempio adottato una strategia di *e-government* Svizzera, intesa a diffondere prestazioni elettroniche fornite dalle autorità a livello federale, cantonale e comunale. In Canton Ticino è già stata implementata con successo dalla Divisione delle contribuzioni la procedura elettronica per l'inoltro della dichiarazione d'imposta. Si rammenta anche che la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (RL 165.100) contiene degli articoli (artt. 10 e 11), attualmente non ancora entrati in vigore, relativi alla comunicazione per via elettronica rispettivamente alla trasmissione di atti per via elettronica, le cui esigenze dovranno essere disciplinate nel dettaglio dal Consiglio di Stato.

## **SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 16 LEN**

Considerato come la trasmissione, la conservazione e la distruzione dei documenti per il rilascio degli incentivi sono un'elaborazione di dati personali, è necessaria una base legale di rango formale e quindi una modifica legislativa.

Con la modifica dell'articolo 16 della Len si conferisce una chiara base legale all'introduzione del sistema digitalizzato per quanto attiene alla procedura relativa agli incentivi di competenza della Len. Sarà così possibile non solo la compilazione online dei formulari, bensì anche la trasmissione di tutta la documentazione. Il sistema per la richiesta degli incentivi è così ottimizzato e semplificato.

Pertanto oltre ad una sensibile diminuzione di utilizzo ed invio di documenti cartacei, che rimane in ogni caso possibile, è anche data la possibilità di digitalizzazione dei documenti cartacei già presenti nell'archivio. Si potrà procedere alla conversione in forma elettronica di tutti i documenti ricevuti negli scorsi anni con la facoltà di distruggere la documentazione originale. In questo modo si potrà risolvere la penuria di spazio per l'archiviazione con cui si comincia ad essere confrontati.

Si propone quindi di modificare l'art. 16, nella parte della Len del Titolo V - Attuazione, come segue:

## **Disposizioni esecutive**

### **Art. 16 Len**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato esercita tutti i compiti necessari all'attuazione della presente legge. Esso emana in particolare le disposizioni necessarie per il rilascio degli incentivi, segnatamente definendo le procedure, le autorità competenti e le condizioni per l'ottenimento degli incentivi.

<sup>2</sup>Le procedure necessarie al rilascio degli incentivi e le elaborazioni dei dati ivi contenuti possono essere eseguite sia in forma elettronica sia in forma cartacea. La copia digitale del documento cartaceo, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all'originale cartaceo. In seguito l'originale cartaceo può essere distrutto.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate e anche a enti terzi, in particolare all'AET.

## **SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 22 LEN**

Nell'ultimo capitolo relativo alle disposizioni transitorie e finali della Len sono contenute le modifiche di 8 articoli della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958, approvate dal Gran Consiglio l'8 febbraio 1994 ed in vigore dal primo di aprile dello stesso anno. La summenzionata legge è stata tuttavia abrogata il 10 maggio 2016, data in cui è stata approvata la nuova Legge sull'azienda elettrica ticinese (LAET). Purtroppo parallelamente all'abrogazione della vecchia legge non si è proceduto anche con l'abrogazione di queste modifiche contenute nella Len. Oltre a non avere alcuna valenza, il loro mantenimento non ha nemmeno un significato per la ricostruzione storica delle modifiche legislative intervenute.

Per questi motivi e anche per un evidente snellimento della legge si propone di abrogare il secondo capoverso dell'art. 22, nella parte della Len del Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali, come segue:

### **Modifiche e abrogazioni**

#### **Art. 22 Len**

<sup>2</sup>abrogato

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

**LEGGE**  
**cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len)**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 marzo 2020 n. 7800 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len) è così modificata:

**Art. 16**

**Disposizioni esecutive** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato esercita tutti i compiti necessari all'attuazione della presente legge. Esso emana in particolare le disposizioni necessarie per il rilascio degli incentivi, segnatamente definendo le procedure, le autorità competenti e le condizioni per l'ottenimento degli incentivi.

<sup>2</sup>Le procedure necessarie al rilascio degli incentivi e le elaborazioni dei dati ivi contenuti possono essere eseguite sia in forma elettronica sia in forma cartacea. La copia digitale del documento cartaceo, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all'originale cartaceo. In seguito l'originale cartaceo può essere distrutto.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate e anche a enti terzi, in particolare all'AET.

**Art. 22 cpv. 2**

<sup>2</sup>abrogato.

**II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.